

Adunanza del 4 Maggio 1916

Presiede il Vice Presidente Magaldi. Sono presenti: i componenti, Consiglieri Virardo e Beneduce e Direttore Generale Vocci, ed il Consigliere Rocchini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Rimborso di titoli sorteggiati.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa il sorteggio, avvenuto nella estrazione del 1° febbraio u.s. per il rimborso al successivo 1° di Aprile, di 3 cartelle del Credito fondiario dell'ex Banca Nazionale, per l'importo complessivo di L. 1500, provenienti dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino e compresi in due certificati nominativi intestati allo Istituto Nazionale;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che sia autorizzato il Casiere dello Istituto a riscuotere la detta somma, esonerando il Credito Fondiario della Banca d'Italia e la Banca d'Italia stessa da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. Agenzia Generale di Corso.

Il Direttore Generale riferisce, che in base alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con lettera

5 gennaio u.s. veniva comunicata all' Agenzia Generale di Como la concessione di un premio trimestrale di produzione nella misura di 2.600 subordinato al raggiungimento di una produzione perfezionata di 2.500.000 nel trimestre dal 1° gennaio al 31 Marzo 1915.

Nel contempo si domandava riscontro con dichiarazione di accettazione.

Copia della comunicazione veniva spedita all' Ispettore Compartimentale Comm. Colombo.

L' Agente Generale Sig. Cav. Marino Teridaro rispondeva con sua lettera 18 gennaio con raccomandazioni per la sostituzione di un premio condizionato, al concorso corrisposto a tutto il 1915, e finiva col pregare la Direzione Generale di continuare come per il passato, non potendo egli diversamente far fronte alle spese per gli Agenti Viaggianti.

Drj

L' Ispettore Compartimentale Comm. Colombo, con sua lettera del 24 gennaio, ribadiva le condizioni disagiate nelle quali trovava quell' Agenzia Generale, dava notizie circostanziate sul conto degli Agenti viaggianti aggregati alla stessa Agenzia, e concludeva col pregare la Direzione Generale di riprendere in esame la situazione particolare



dell' Agenzia di Como.

La Direzione Generale, con lettera 11 febbraio u. s. all' Ispettore Colombo, autorizzava quest'ultimo a trattare con l' Agente Cav. Marino Vinidaro sulla base di lire 400.000 di produzione per trimestre 1915, pur lasciando invariato il premio di L. 600. Aggiungeva che non appena sarebbe pervenuta notizia della definitiva accettazione da parte del Sig. Cav. Marino la Direzione medesima avrebbe provocato l' analogo deliberazione del l' On. Consiglio di Amministrazione.

Il 25 febbraio l' Ispettore Colombo informava che, non ostante le sue insistenze, l' Agente Generale di Como non aveva voluto di accettare in modo esplicito un impegno trimestrale di produzione sulla base di L. 400.000, pur dichiarando di aver piena fiducia di raggiungere tale cifra.

Esprimiva nel contempo il parere di entrare, anche in linea eccezionale, nell' ordine di idee propugnata dal Marino; di corrispondere cioè lo stesso concorso ibi L. 200 mensilmente sulla base di una produzione trimestrale di L. 400.000 -; e cioè per facilitare all' Agenzia l' adempimento degli impegni alla sua volta assunti verso gli agenti viaggianti. Con la stessa lettera

L'Ispettore Colombo trasmetteva la lettera 21 febbraio 1916 dell'Agente Generale a lui indirizzata, dalla quale però non risulta alcuna esplicita accettazione del provvedimento.

Versa la fine di febbraio ed i primi di marzo il bar. Marino è stato personalmente a Roma a conferire, ed in seguito a ciò la Direzione Generale, rispondendo alla suscitata lettera (25 febbraio) dell'Ispettore Colombo, comunicava che il bar. Marino aveva dichiarato verbalmente di accettare il premio concessogli per gli agenti viaggianti colla lettera del 18 febbraio u.s. L. 600 condizionata al raggiungimento di una produzione minima perfezionata di L. 400.000 nel trimestre 1. E pertanto si chiedeva ancora una volta all'Ispettore medesimo di far pervenire l'accettazione da parte dell'Agenzia Generale in linea ufficiale.

Con lettera 8 Marzo successivo l'Agente Generale, riferendosi al colloquio avuto coll'Ispettore Colombo, dichiarava che avrebbe fatto l'impossibile, che sperava raggiungere le 400.000 lire desiderate, tanto più se la deficienza di un trimestre potesse essere compensata dalle eccedenze di un altro; ma non accettava ancora esplicitamente il provvedi-

Arg



mento preso.

Il 22 Marzo la Direzione Generale, rispondendo alla succitata lettera, dichiarava di non aver nulla da aggiungere a quanto ripetutamente era stato scritto all'Agenzia medesima, ed esprimeva l'augurio per il conseguimento di soddisfacenti risultati.

Il 28 Marzo, quando cioè era imminente la scadenza del trimestre, l'Agente Generale scriveva nei seguenti termini:

"Stiamo facendo sforzi e sacrifici non comuni"
"pure di riuscire a darvi la produzione di L. 400.000.-"
"da voi desiderata nella speranza che ci spedirete (!)"
"quanto convenuto per calmare i capi Gruppo."

In seguito a scambio di telegrammi relativi all'accertamento della cifra di produzione perfezionata, in data 21 Aprile si finiva col confermare telegraficamente all'Agenzia Generale che non risultava a quella data perfezionata la somma di L. 500.000; mentre l'Agenzia sostiene di avere sorpassato il limite minimo. È evidente che l'equivoco nasce dal fatto che l'Agenzia sostiene dovuto il premio per una produzione di L. 400.000., per quanto non abbia mai fatto pervenire esplicita accettazione a tempo debito.

Allo stato delle cose, e poiché era, ed è sta-
 ta sempre lungo il corso delle trattative, intenu-
 ne della Direzione Generale di corrispondere il
 premio anche quando fosse risultata alla fine
 del trimestre una produzione in polizze perfezio-
 nate di L. 400.000, l'Ufficio Organizzazione
 è del parere di liquidare a favore dell'Agenzia
 Generale di Como il previsto premio di L. 600.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del
 Direttore Generale, delibera - salvo ratifica del
 Consiglio di Amministrazione - l'assegnazione a
 favore della Agenzia Generale di Como del
 premio di L. 600 per la produzione di L. 400.000
 di capitali assicurati.

WJ

3. Mutuo Società Cooperativa Torinese

Il Direttore Generale ricorda che nella adunanza
 del 31 dicembre u. s. il Comitato Permanente delibera
 va di accordare alla Società Cooperativa Torinese
 per gli impiegati una dilazione al pagamento
 delle due rate di ammortamento di mutuo scadute
 il 30 settembre ed il 31 dicembre u. s. in com-
 plessive lire 19335, 50, contro corrispondenza del sag-
 gio d'interesse del 6% annuo e con impegno da



parte della Cooperativa di liquidare il maggior debito verso l'Istituto mediante congrua maggiorazione delle rate trimestrali dovute per l'ammortamento del mutuo suquinario, a partire dal 31 maggio 1916 e fino al 31 dicembre 1919.

Un mese prima della scadenza della nuova rata al 31 marzo p.p., e precisamente con lettera del 29 febbraio u.s., la detta Cooperativa pur dichiarandosi grata della concessa dilazione, rendeva noto che non le era possibile impegnarsi a liquidare l'arretrato nel periodo di tempo come sopra stabilito, ed instava quindi per un'ulteriore agevolazione, nel senso che le fosse accordato di soddisfare detto arretrato di L. 19335.30, in tante rate trimestrali, quante ne restano ancora per la estinzione del mutuo ordinario (e cioè n° 18, l'ultima delle quali con scadenza al 30 Settembre 1962), mediante suppletivo piano d'ammortamento sulla base beninteso dell'interesse del 6%.

A prescindere dall'onere dell'imposta di R. M. della quale la Cooperativa potrà chiedere lo sgravio in quanto gli utili dell'Istituto sono esenti per legge da tale imposta, non può negarsi che le altre ragioni addotte dalla Cooperativa, ed in specie l'eccezionale rincaro del

carbone ed il minor provento dei fitti in rapporto alle difficili condizioni create dal presente stato di guerra, siano degne di essere prese in considerazione.

Avuto inoltre riguardo che dai prodotti bilanci degli ultimi anni può rilevarsi come trattisi di Cooperativa seriamente amministrata, e tenuto ancora conto che in definitiva rispetto alla somma di L. 19335.30, ammontare delle due rate arretrate si potrebbe in essere un impiego al saggio abbastanza elevato dal 6%, vedrà l'On. Comitato se convenga adempire alla invocata maggiore facilitazione, sia pure, ove credasi, stabilendo un numero di rate minore delle 18⁷ richieste.

Am

Asseriti che la Cooperativa ha in tempo utile soddisfatta la rata scaduta al 31 marzo u.s.; limitatamente al suo originario importo secondo il piano di ammortamento in corso.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, esprime in via di massima parere favorevole sulla richiesta della Cooperativa "Comine", la quale sarà da proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.



sioni quando sarà conosciuta la forma del nuovo contratto e del relativo piano di ammortamento.

4. - Mutuo Società Cooperativa fra gli impiegati delle pubbliche e private Amministrazioni.

Il Direttore Generale riferisce quanto segue:

In base ai contratti 29 Maggio 1913, 29 luglio 1914, 6 ottobre 1914 e 12 luglio 1915, a rogito Piccini la Cassa Mutua Pensioni di Torino concedette alla Società Anonima Cooperativa fra gli impiegati delle Pubbliche e private Amministrazioni, in unione ai propri soci Meocia Giuseppe, Longo Urcole, Ada Fiumi in Pagani, fratelli Cesare e Giuseppe Belloni, Scagliola Giuseppe, Fico Mantegazza, Alberto e Celeste Tappelli, Lupino Ludovico e sorelle Lina e Bice Falangola un mutuo complessivo di L. 281.500, all'interesse del 4.50% netto da ogni peso ed imposta e ad ammortamento semplice con garanzia di prima ipoteca per egual somma, oltre gli accessori.

Restasse inteso che detto mutuo, via via che fossero ultimati i versamenti dei singoli soci, sarebbe stato ripartito fra i medesimi in tanti distinti mutui individuali (lett. C. promesse ed

art. 5° dell'atto 29-5-1913 modificato dall'art. 7° dell'atto 29-7-1914), ferma restando la solidarieta della Cooperativa a beneficio dei soci debitori e per le obbligazioni tutte dai medesimi assunte a favore dell'Ente mutuante.

La Cassa Mutua sulle promesse L. 281.500, ebbe sinora a somministrare complessivamente L. 255.600 di cui L. 225.000 gia suddivise in mutui individuali come in appresso specificato:

Moccia e Longo	L. 33.000.-
Fratelli Belloni	„ 35.500.-
Mantegazza	„ 41.500.-
Lupino	„ 42.000.-
Tappelli	„ 30.000.-
Firmi in Pagani	„ 30.000.-
Scagliola	„ 13.000.-

Orj

L. 225.000.-

Le restanti L. 30.600.- gia somministrate dalla Cassa furono impiegate nella costruzione dell'ultimo sillino di pertinenza delle Sorelle Falangola, e cosi l'impegno di mutuo da parte della Cassa ed ora dell'Istituto rimane residuo a L. 25.900 (L. 281.500 - L. 255.600) da corrispondersi beninteso, sempreche tale somma



di L. 25.900, avessimo trovato ancora capienza nei limiti dei $\frac{2}{3}$ del valore del detto sillino Falangola, testo che ultimato.

Si era avvertito poi che stante la responsabilità solidale della Cooperativa anche dopo le accennate individualizzazioni del mutuo, venne conservata l'originaria ipoteca complessiva per l'intero mutuo, tranne che per la quota accolta ai Signori Tappelli, per cui fu iscritta particolare ipoteca a seguito delle circostanze esposte negli atti soprariocordati 29 luglio e 5 ottobre 1914. La Cassa Pensioni si obbliga peraltro a cancellare l'iscrizione ipotecaria (assunta come si è detto, per totalità del mutuo, salvo la quota Tappelli), dallo stabile dei singoli debitori, testo che ciascuno di essi avrà estinto interamente il debito relativo allo stabile proprio.

Tale la situazione di fatto e di diritto del mutuo di cui trattasi al momento del suo trapasso all'Istituto Nazionale.

In appresso il Cav. Asete Falangola, Presidente della Cooperativa, denunciando la completa costruzione del sillino di pertinenza delle socie Signorine Lina e Bice Falangola, sue figlie, instava per la definitiva pe-

rizia del medesimo agli effetti dell'ultima sommi-
 nistrazione dovuta. La perizia venne affidata
 all'ing. Dell'Olio, che già aveva proceduto alle
 precedenti stime dei lavori pel detto villino, -
 e dalla stessa è risultato un definitivo valo-
 re di L. 84.500. E poiché i due terzi di
 questo valore ammontano a L. 56.300 in ci-
 fra tonda, dedotto dalla somma medesima
 l'importo delle somministrazioni già fatte
 pel villino Falangola, come sopra esposto
 in L. 30.600, - rimane una capienza di
 L. 25.700 da mutuarci sull'accennato villino,
 che rientra nei limiti del residuo impegno
 assunto dalla Cassa Pensioni e dianzi in-
 dicato in L. 25.900.

On

Per modo che con la ulteriore corrispon-
 da di dette L. 25.700, e con la stipulazione
 dell'ultimo mutuo individuale di L. 56.300 in
 confronto delle sorelle Falangola sarà esaurito
 ogni impegno dell'Istituto e sistemato ogni
 rapporto in dipendenza dei contratti succitati.

Naturalmente all'atto del pagamento delle
 L. 25.700 - l'Istituto avrà diritto di trattenere
 su questa somma, la spesa della perizia
 in L. 222, - nonché gli interessi sulla porzione



del mutuo non ancora individuato, e così pure l'ammontare delle rate di ammortamento arretrate e gli interessi di mora di cui eventualmente risultassero debitori i menzionati soci rispetto ai loro mutui individuali, e ciò in virtù dell'obbligo solidale facente carico alla Cooperativa nei rapporti dei detti soci.

Nonché ad ostacolare la restituzione del mutuo nei sensi susposti è sopravvenuto, prima l'atto di diffida intimato a questo Istituto li 18 febbraio 1916 ad istanza del Sig. De Rubois Francesco, costruttore del Villino Falangola e poi la notifica all'Istituto stesso in data 10 Marzo corrente dell'atto di citazione con cui lo stesso De Rubois ha citato nante il tribunale di Roma le Signorine Falangola per sentite condannare al pagamento delle somme a lui dovute.

Per quanto l'Istituto non sia stato direttamente chiamato in giudizio, è palese che dopo tali notifiche debbasi soprassedere da ogni provvedimento. Del resto la Direzione Generale già aveva fatto osservare al cav. Falangola che per la definitiva somministrazione a saldo del mutuo di cui trattasi, in quell'importo che sarebbe stato accutato,

essa intendeva che dovesse intervenire nel relativo contratto il costruttore del sillino, e cio' in base al patto 3° del rogito Piccini 29 maggio 1915, costitutivo del mutuo, così concepito:

"Tutti i versamenti ad eseguirsi a sensi dell' precedente art. 1° dovranno cedere a favore delle Imprese costruttrici dei fabbricati soprastanti ai terreni suddescritti, le quali dovranno presentare i singoli pagamenti e darne quietanza, unitamente alla Cooperativa mutualaria ed ai suoi soci soprannominati, che al riguardo già rilasciarono i mandati allegati al presente contratto."

Anzi, in replica ad analoga obbiezione fatta dal Cav. Falangola, era dichiarato che se la Cassa Mutua Pensioni in occasione di precedenti somministrazioni aveva ritenuto di poter fare a meno dell'intervento delle Ditte costruttrici, tale circostanza, se pur vera, non implicava punto che l'Istituto potesse e dovesse prescindere dall'osservanza di una esplicita clausola contrattuale.

Tutto cio' premesso e stabilito, il Direttore Generale ritiene tuttavia opportuno, in considerazione specialmente della eventualita' che l'Istituto fosse chiamato a fare dichiarazioni giudi-

Trj



siali circa l'importo della somministrazione residua da corrispondersi pel villino Falangola, che il Comitato si pronuncia relativamente alla sostanza nel senso di confermare, in base a quanto egli è venuto esponendo, che effettivamente la Cooperativa e le soci Signorine Falangola avrebbero ancora diritto alla somministrazione della indicata somma di L. 25.700. - e che pertanto l'Istituto poteva provvedere nelle dovute forme e con le occorrenti cautele alla stipulazione del relativo contratto, allorquando saranno uscite le contestazioni giudiziali in corso, e beninteso in conformità dell'esito che avranno le contestazioni medesime.

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, ne approva pienamente le conclusioni.

5- Mutuo Cooperativa Igua - Socio Vincenzo Ronga.

Il Direttore Generale riferisce che in base agli atti 14 ottobre 1910, 28 febbraio 1912 e 13 febbraio 1913 del Notaio Tancosa, che regolano il mutuo concesso alla Cooperativa Igua, a misura che

ogni sillino sia ultimato e non oltre tre mesi dalla sua ultimazione i stabiliti doveri procedere al contratto di mutuo individuale col socio assegnatario, per un importo non superiore ai due terzi del valore peritato dal tecnico di fiducia dell'Istituto mutuatante, dandosi inizio al periodo di ammortamento.

Procedutosi dall'Ing. Dall'Osio, per incarico avuto dal Regio Commissario della Cassa Pensioni di Corino, alla perizia definitiva del sillino dal assegnarsi al Sig. Meaglion Vincenzo Ronga ed essendo questo risultato del valore di L. 105.000, la Cooperativa Igpa chiese prima alla Cassa Pensioni, e poi all'Istituto Nazionale, la conferma del mutuo in confronto del nominato socio per l'importo di due terzi di dette L. 105.000 e cioè per lire 70.000 —

Dr

Riconosciuta tale richiesta giustificata in base alle intervenute concessioni, è stato predisposto di accordo lo schema dell'atto pubblico, col quale si deve addvenire al trasferimento dalla Cooperativa Igpa a favore del Socio Ronga della proprietà del sillino assegnatogli, e contestualmente deve farsi in essere il nuovo mutuo



individuale ai sensi suaccennati, diminuendo del corrispondente importo il credito verso la Cooperativa medesima.

Nel sottoporre all'approvazione del Comitato questo schema, il Direttore Generale avverte che al momento della stipulazione dell'atto non si mancherà, sulla scorta dei certificati ipotecari a data corrente da esibire a spese dei mutuatari, di fare i necessari accertamenti e di provvedere, se del caso, in modo che nessun dubbio sorga circa la priorità della nuova ipoteca che sarà iscritta sul dollino Reonga a favore dell'Istituto.

Aggiunge infine che detto schema è stato redatto in conformità dei precedenti atti consimili di mutui individuali stipulati dalla Cassa Mutua Pensioni in confronto della Cooperativa Igea, con qualche modificazione ravvisata opportuna a meglio definire e precisare taluni patti, che non risultano formulati con sufficiente chiarezza negli atti suddetti.

Il Comitato, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, esamina ed approva nel

testo che qui di seguito si trascrive l'atto pubblico
da stipularsi coi rappresentanti della Coopina
Sua Igea e del Socio sig. Maggiore D. Vincenzo
Reonga.

Rep. N.º.

Compravendita Montro e Restrizione

Ipotecaria

Vittorio Emanuele IIIº

per grazia di Dio e per volonta della Nazione

Ree d'Italia

L'anno millenovecentosedici il giorno
del mese di Roma, nella Sede dell'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni, in via della
Stamperia Numero civico 8;

Avanti di me Dott. Nicola Varcana Notaio
inscritto al Collegio Notarile del Distretto di
Roma, residente a Cesara di Roma;

MS

Si sono costituiti

1º L'Illmo Sig. Grande Ufficiale Dott. Carlo
Vocci fu Camillo nato a Redagusa (Catania)
domiciliato in Roma e il Comm. Dott.
Francesco Guena fu Antonio; nato a Rivinarano
(Pavia) domiciliato in Roma, il primo
quale Direttore Generale dell'Istituto Nazionale



delle Assicurazioni, con sede in Roma, Via della
Stampone N° 8, il secondo quale Consigliere
dell'Istituto medesimo, delegato a concorrere nella
firma degli atti legali, autorizzati entrambi alla
stipulazione del presente contratto a sensi della
deliberazione del Comitato Permanente dell'Isti-
tuto Nazionale in data

2) Il Sig. Comm. Luigi Lodi fu Filippo,
possidente nato a Cresalcore (Bologna) domiciliato
in Roma, sia ombone nella qualità di Presiden-
te della Società Cooperativa Igea fra i fun-
zionari del Ministero di Agricoltura Industria
e Commercio debitamente autorizzato a questo atto
con deliberazione del Consiglio di Amministrazio-
ne in data 28 agosto millenovecentoquindici,
che in esatto autentico si allega sotto la let-
tera A;

3) Il Signor nato
domiciliato a Roma nella qualità
di procuratore speciale del Dott. Vincenzo Ponga in forza di
mandato speciale

Tutti i costituiti Signori sono di mia
personale conoscenza; i quali, previa rinuncia
col mio consenso, all'assistenza dei testimoni,
convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1° Il Signor Comm. Luigi Lodi, nel

la sopra spiegata qualità di Presidente della menzionata
 cooperativa Igea ed in forza dei poteri
 attribuitigli con la sopracitata deliberazione, ben-
 de e trasferisce, senza riserva alcuna, a favore
 del Sig. Dott. Vincenzo Reonga, socio della
 Cooperativa stessa, come sopra rappresentato dal
 Sig. che per lui accetta, il villico
 con annesso giardino posto in Roma, nel quar-
 tiere della Cooperativa Igea in via Teti-
 tunno 38, composto di sottosuolo abitabile e
 piani soprastanti; dell'area totale di me-
 tri quadrati settecentocinquantaquattro e decimetri
 cinquantacinque, dei quali metri quadrati
 centonovanta coperti dal fabbricato, come sopra
 descritto, e la rimanente area ad uso di
 giardino, distinto in Catasto, il terreno
 alla mappa centocquarantasette, con pignorazione
 del N° 1870/71; ed il fabbricato non an-
 cora censito, confinante con la via Celitunno,
 coi villini dei soci comuni. Vessella
 e Prof. Setaccioli e colla proprietà della
 Cooperativa Anonima; il tutto come meglio
 risulta dall'unito tipo planimetrico, che
 firmato dalle parti e da me Notaio,
 si allega a questo atto segnandolo colla

Nr



lettera B; con tutti gli ammessi e concessi, usi e diritti, azioni e ragioni, niente escluso ed eccettuato, e come attualmente si possiede e si ha diritto di possedere dalla Società venditrice, la quale garantisce la piena proprietà del terreno e del fabbricato da qualsiasi caso di evasione o molestia, immettendo fin da ora l'acquirente nel possesso legale e materiale del fondo alienato.

In quanto alla libertà assoluta della proprietà da iscrizioni e trascrizioni, la Società Cooperativa venditrice, a mezzo del suo legittimo rappresentante Sig. Comm. Lodi, dichiara ed afferma che, tanto sulla zona di terreno che sul fabbricato, oggetto del presente atto, gravitano a favore della cassa Mutua Cooperativa per le pensioni di Torino, ora a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in virtù di verbale di consegna 25 settembre 1915 in atti del Notaio Annibale Germano, iscritto al Collegio Notarile di Torino, e dell'atto suppletivo dello stesso Notaio in data 19 dicembre 1915, contro la Società Cooperativa Igea, le seguenti ipoteche iscritte nella Conservatoria di Roma:

a) il 16 ottobre 1910 al vol. 1575 numero 1816,
 di form. per L. 849.134.25; trasferita poi a
 favore dell'Istituto Nazionale come da annota-
 mento di detta Conservatoria? Recq. Gen. vol.
 506 N° 405 Recq. Annotax. Vol. 84 N° 130. del
 19 gennaio 1916,

b) l'11 marzo 1912 al vol. 1605 N° 493 di form.
 per L. 1.147.000; trasferita poi all'Istituto Natio-
 nale, come da annotamento di detta Conser-
 vatoria 19 gennaio 1916 Recq. Gen. Vol. 506
 N° 366 Recq. Annotax. Vol. 84 N° 91.

c) il 16 Marzo 1910 al Vol. 1564 N° 477
 di form. per L. 283.365,75 a favore del Conte
 Barbicellini Arnudei-Lelmi e contro la Coopera-
 tiva Igea quindi trasferita a favore della
 Cassa Mutua Pensioni il 7 novembre 1910
 al vol. 77 N° 1564 di form. e poscia all'Isti-
 tuto Nazionale il 19 gennaio 1916 come da
 annotamento Recq. Gen. Vol. 506 N° 403 Recq.
 Annot. Vol. 84 N° 128, e che all'infuori di
 dette ipoteche nessun altro peso o canone vi
 esiste.

Orf

tutto ciò la Società venditrice dichiara e ga-
 rantisce sotto promessa ed obbligo di qualunque
 azione e riparazione di danni a norma di legge



a favore dell'acquirente.

Art. 2° - La presente vendita è stata fatta ed accettata di comune accordo fra le parti per il prezzo di L. 117.104.- (centodiciasettemila centoquattro) comprensivo del costo dell'area e di quello delle costruzioni.

In conto di detto prezzo il Sig. Maggiore Dott. Vincenzo Ronza, in più volte e per contanti, ha già pagato alla Cooperativa Igea la complessiva somma di L. 31.659,74 ed il Sig. Comm. Lodi, nella sopra spiegata qualità dichiara di avere effettivamente ricevuto dal Socio Dott. Ronza detta somma, e gliene rilascia ampia quietanza.

Dichiara il compratore Sig. Dott. Vincenzo Ronza di dover anche all'Impresa costruttrice Fratelli Sessi la somma di L. 15.444,26 in conto di detto prezzo di vendita.

Il residuo prezzo di L. 70.000. il socio Dott. Ronza promette e si obbliga di pagarlo direttamente all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dal quale dichiara ed attesta di averla già avuta a mutuo e riscossa quale Socio della ^(Igea ed a mezzo della Coop.) Cooperativa stessa, rinnovandogliene ad ogni buon fine ampia e finale quietanza.

ra, secondo apposito piano di ammortamento come
 filato, di cui è parola nell'articolo seguente,
 e che il socio Dott. Reonga fin d'ora apporra;
 e fino all'estinzione di detto pagamento, il
 fondo alienato resterà ipotecato a favore
 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,
 per la somma di lire nei
 modi di cui al seguente articolo 5.

Art. 3°) Il mutuo di lire settantamila coll'Isti-
 tuto Nazionale delle Assicurazioni sarà rimborsato
 dal socio Dott. Vincenzo Reonga in centotren-
 ti trimestralità, col sistema dell'ammortamento
 semplice, cioè con quote trimestrali comprendenti
 l'ammontare del capitale e gli interessi in ra-
 gione del quattro e mezzo per cento, giusta
 la tabella di ammortamento allegata al pre-
 sente contratto, distinta colla lettera C;
 tabella dalla quale risulta che la quota
 trimestrale di ammortamento del mutuo di
 lire settantamila, calcolata in base al
 tasso d'interesse del quattro e mezzo per
 cento, è di Lire milledessantacinque e centesimi
 novantadue (1065,92).

Dr

Tale interesse dovrà essere libero ed esente
 da qualsiasi imposta tassa o trattenuta



presente o futura, sia a favore dello Stato sia a favore delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti, e sguatament dalla imposta di Re. M., le quali tasse imposte o trattenute il mutuatario Sig. Pronga assume a totale suo carico; e si obbliga di rimborsarne, ove d'uopo, l'importo all'Istituto mutuale nelle singole scadenze del pagamento degli interessi, e di non ripetere o compensare mai tali tasse, imposte o trattenute, non ostante che la legge le carichi ai creditori con deroghe ai patti speciali, per modo che l'Istituto mutuale debba sempre percepire integrale e netto il convenuto interesse del 4.50%.

Il periodo di ammortamento avrà decorrenza dal primo gennaio millenovecentosedici, e le rate trimestrali andranno a scadere rispettivamente il ventuno marzo millenovecentosedici e così successivamente.

Art. 4° Tutti i pagamenti a titolo di ammortamento del capitale ed accessori, dipendenti da questo contratto dovranno essere eseguiti dal mutuatario o da chi per esso in salita legale all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, franchi e liberi da ogni spesa e danno; e non potranno essere ritardati di oltre trenta giorni; e durante tale

termini decorreranno sulle somme da pagarsi gli interessi commerciali. Trascorso detto termine di mora l'interesse si intendeva elevato a titolo di penale, dell'uno per cento all'anno a decorrere dal giorno in cui si verificò la decadenza dal beneficio della mora, fino al giorno in cui si effettuava l'incasso del capitale ed accessori.

Art 5°) A garanzia delle rate di ammortamento in lire settantamila di capitale, di lire annuali di interessi quattro e mezzo per cento come sopra dovuti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dal Dott. Ronga in lire novemilaquattrocentocinquanta (L. 9450) per eventuale rimborso di Importa di Ricchezza Mobile in lire milleottocento novanta (L. 1890) e per interessi di mora, penale e spese irripetibili in Lire e così complessivamente per Lire il Sig. Dott. Vincenzo Ronga, come sopra rappresentato, consente che sia iscritta nella Conservatoria delle Ipoteche di Roma, a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, una ipoteca convenzionale e speciale di primo grado sopra la zona di terreno ed il villino descritti all'art. 1° coi dati che qui

Rw



si intendono letteralmente riportate.

Art. 6°) In conseguenza della ipoteca speciale di primo grado concessa dal Dott. Vincenzo Reonga all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed in attesa di ciò che fu stabilito nell'atto di mutuo a mio rogito quattordici ottobre millenovecentodici all'art. 1° consente l'Istituto stesso che a margine delle tre iscrizioni accen nella Conservatoria delle Ipoteche di Roma a favore della Cassa Mutua Pensioni di Torino e con suo la Cooperativa Igua l'una in data 16 ottobre 1910 vol. 1575 N° 1816 di form.

per L. 849.134,25; l'altra in data 11 marzo 1912 al vol. 1605 N° 493 di form. per L. 1.144.000- trasferite poi a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il 19 gennaio 1916 rispettivamente al Vol. 506 N° 405 Reg. Annot. Vol. 84 N° 130 e Vol. 506 N° 365 Reg. Annot. Vol. 84 N° 91; ed una terza il 16 Marzo 1910 al Vol. 1564

N° 477 per L. 283.365,75 a favore del Conte Barbiellini Amidei Selmi; quindi trasferita a favore della Cassa Mutua Pensioni il 7 novembre 1910 al Vol. 777 N° 7664 di form. e poi a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il 19 gennaio 1916 al Vol.

506 N° 403 Reg. Annot. Vol. 84 N° 128 di detta Conservatoria, sia eseguito un ammortamento dal quale risulti che dalle medesime ipoteche siano liberati la rona di terreno ed il fabbricato sito sulla rona di terreno stesso, senduti con questo atto, esonerando il Conservatore delle Ipoteche da ogni responsabilita al riguardo.

Art. 7°) La vendita di cui forma oggetto il presente contratto si intende fatta ed accettata con tutte le disposizioni contenute nell'articolo 8 del regolamento 12 agosto 1908 N° 528 per l'attuazione della legge 27 febbraio 1908 N° 89 sulle case popolari ed economiche, e cioe durante il periodo di ammortamento del residuo:

Orf

a) il socio non potra alienare la casa a titolo oneroso o gratuito senza il consenso scritto della Societa venditrice, e non dopo che la Societa abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione, e che le sia riservata la partecipazione sulla plusvalenza risultante dalla vendita a terzi, in conformita dell'art. 11 della legge (testo unico) sulle case popolari economiche;



b) non potrà affittare lo stabile, in tutto od in parte, se non col consenso scritto della Società, e soltanto a famiglia o persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della legge citata; e durante il periodo della esenzione dalla imposta e sovrimposta di cui alla legge stessa, e alla successiva legge del..... la pigione dovrà essere concordata con la cooperativa, e non potrà essere maggiore di quella pagata per altre case locate dalla Cooperativa medesima;

c) non potrà apportarvi modificazioni, né imporsi servitù, senza il consenso della Cooperativa, né iscriversi oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla legge (testo unico) sulle case popolari ed economiche e dal regolamento.

Art. 8° Per tutto quanto non sia previsto dal presente contratto si osserveranno le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulle case popolari ed economiche, e nei rapporti tra la Cooperativa Igea ed il socio Dottor Peonga anche le disposizioni contenute nello Statuto della detta Cooperativa, nonché quelle approvate dall'Assemblea e dal Consiglio

della Cooperativa medesima.

Art. 9°) Si osserviamo altresì tutte le altre clausole e condizioni contenute negli istrumenti di mutuo 14 ottobre 1910, di consenso ed ipoteca in data 28 febbraio 1912 e di riduzione di mutuo 13 dicembre 1913, tutti da me rogati; e pertanto il Sig. Dottor Vincenzo Monga avrà diritto alla restituzione parziale o totale del mutuo.

La restituzione anticipata e totale del mutuo si effettuerà dal mutuatario mediante il pagamento della ^{intera} somma mutuata, e di una trimestralità di interesse sulla somma rimasta a pagare.

Il rimborso totale dovrà essere finalizzato per iscritto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni tre mesi prima, ed il mutuatario sarà tenuto ad eseguirlo, salvo in caso contrario il pagamento di una penalità di tre mesi di interessi sulla somma che dovrà essere restituita.

Il mutuatario potrà anche restituire anticipatamente parte della somma mutuata, purché l'ammontare di tale anticipazione rappresenti almeno il dieci per cento

Drj



to della somma mutuata, siano pagati gli arretrati e gli interessi di mora per avventura dovuti, sia pagata una penale pari ad un trimestre di interessi sulla somma^m che verrà anticipatamente restituita, fino al giorno della restituzione. In tal caso il mutuatario potrà domandare la corrispondente diminuzione del numero delle trimestralità future, rimanendo fermo l'obbligo del pagamento non interrotto di tali trimestralità. Se il mutuatario non domanda la riduzione del numero delle trimestralità, l'anticipazione farà diminuire l'ammontare di ognuna trimestralità, senza variarne il numero, da eseguirsi in base alla allegata tabella di ammortamento.

Art. 10°) Il Signor Comm. Luigi Lodi, nella espressa qualità, merco i poteri conferitigli coll'allegata deliberazione, dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, a qualsiasi ipoteca legale si dovesse assumere dal Sig. Conservatore delle Ipoteche di Roma nell'atto della trascrizione, e lo esonera da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11°) L'Istituto mutuante si riserva il

^m anticipatamente rimborsata, e siano corrisposti gli interessi sulla somma che

diritto accordatogli dall'art. 17 della legge di riscossione le somme dovute gli per l'ammortamento del capitale, interessi ed accessori, secondo le formole ed i privilegi stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 12°) L'Istituto mutuante si riserva inoltre espressamente la facoltà di cui all'art. 54 del regolamento e della legge 27 febbraio 1908 N° 89, di far visitare da persona di sua fiducia in ogni tempo gli stabili sottoposti ad ipoteca a suo favore, per accertarsi del loro stato di manutenzione; ed il Sig. Dott. Ponga mutuario, avrà il dovere di far eseguire quelle spese di manutenzione e di riparazione che in seguito alle risultanze di tali ispezioni.

Chj

L'Istituto stesso ritenesse opportuno di consigliare.

Art. 13°) Verificandosi i casi previsti dagli art. 1176 e 1980 del Codice Civile, l'Istituto mutuante avrà il diritto di pretendere un supplemento di garanzia, ritenuto congruo dall'Istituto stesso.

Art. 14°) Le somme dovute al mutuatario



per causa di espropriazione per pubblica utilità ed esenti da imposta per legge, e riguardanti l'immobile ipotecato, saranno versate al l'Istituto mutuante ed imputate a parziale e totale estinzione del debito, siccome pagamento anticipato.

Art. 15°) Il mutuatario si obbliga di presentarsi ad ogni richiesta dell'Istituto mutuante le prove del regolare pagamento delle pubbliche imposte riflettenti l'immobile ipotecato.

Art. 16°) Qualora l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per ottenere la restituzione del capitale mutuo, in qualunque epoca dovesse ricorrere ad atti giudiziari, con conseguente su basta dello stabile ipotecato, ed il ricavato della vendita non bastasse a rimborsare l'Istituto mutuante del capitale, degli interessi arretrati, se ve ne fossero, e di qualunque altra spesa e risarcimento di danni, il mutuatario si obbliga di pagarne la differenza.

Art. 17°) Il Sig. Dottor Vincenzo Ronga si obbliga di assicurare e mantenere assicurato contro gli incendi, per tutta la durata del mutuo, lo stabile sottoposto ad ipoteca, presso la compagnia la Fondiaria, e per la

somma di Lire

Si obbliga inoltre di soddisfare puntualmente alle relative scadenze i premi, facendone il pagamento a mani dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

L'Istituto mutuante avrà diritto di fare inscrivere nella polizza di assicurazione per ogni effetto di diritto i vincoli ipotecari, e potrà in caso di incendio, dietro avviso che il mutuatario si obbliga di dare all'Istituto nel termine di giorni otto dall'avvenuto sinistro, provvedersi a norma dell'art. 1951 del Codice Civile.

Potrà inoltre l'Istituto mutuante, in caso di sinistro, esigere l'indennità corrispondente della Società assicuratrice, portandone l'importo a parziale o totale estinzione del suo credito.

Orf

Art. 18° La inadempienza di qualsiasi dei patti stipulati e la inesattezza di qualsiasi delle fatte dichiarazioni, ed in specie la mancanza al puntuale pagamento anche di una sola delle rate di ammortamento del capitale e interessi o di rimborso di tasse, imposte o trattenute trenta giorni



dopo la scadenza, dara' diritto all'Istituto mutuante di procedere agli atti per l'immediata restituzione del capitale mutuato e dei suoi accessori, compresi gli interessi di mora e la penale, a norma dell'articolo 4° del presente contratto, oltre la rifazione delle spese e dei danni, senza bisogno di costituzioni di mora, o di pronuncia di magistrato, rinunciandosi dal mutuatario Sig. Pongga ora per allora al beneficio del termine e a qualunque altro di legge.

Resta altresì convenuto che qualora si verificasse la espropriazione della casa ipotecata per inadempienza del mutuatario al presente contratto, esso Sig. Pongga sarà tenuto a pagare all'Istituto mutuante le spese stragiudiziali ed inepetibili, che fin da ora si liquidano sulla somma di S. . . . a norma dell'art. 5° precedente.

Art. 19° - Tutte le obbligazioni assunte dal mutuatario Sig. Pongga con il presente strumento s'intendono solidali ed indivisibili fra i suoi eredi e successori a qualunque titolo; per modo che questi s'intendano debitori solidali della somma mutuata e

dei relativi accessori, escluso qualsiasi beneficio di divisione e salvo il disposto dell'art. 27 della prefata legge sulle case popolari e 20 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 20°) Tutte le spese ed onorari del presente atto e sue consequenziali, iscrizione ipotecaria, trascrizione e voltura, sono a carico dell'acquirente, come pure a suo carico sono tutte le altre spese e tasse che dal presente potessero derivare, in esse comprese quelle per una copia autentica in forma esecutiva del presente atto, da consegnarsi all'Istituto mutuante.

Art. 21°) Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano nei più validi modi di legge, eleggendo domicilio presso la Sede dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in via della Stamperia N° 8.

Ad

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati tutti, dichiarando di averne piena conoscenza.

6. - Mentuo ipotecario Società Cooperativa "La Casa mia"

Il Direttore Generale riferisce che, con



atto del 17 settembre 1910 Notaio Maroneri di Firenze la Società Anonima Cooperativa "La Casa Mia" di Firenze ottenuta dalla Cassa Mutua Pensioni di Corinto la concessione di un mutuo di lire 170.000 all'interesse del 4,75% per costruzione di villini sopra il terreno di proprietà della Cooperativa, indicato nella planimetria allegata all'atto stesso.

Dette 170.000 lire vennero dalla Cassa Mutua Pensioni corrisposte secondo l'avanzamento delle costruzioni, e precisamente nel seguente modo:

Con il citato atto 17/9/1910	L. 40.000.-
" " atto 7 dicembre 1910	" 14.000.-
" " 8 giugno 1911	" 15.000.-
" " 14 agosto 1911	" 23.000.-
" " 22 ottobre 1911	" 23.000.-
" " 14 dicembre 1911	" 25.000.-
" " 26 aprile 1912	" 30.000.-

Totale L. 170.000.-

Come rilevasi dall'atto con cui venne eseguito il pagamento dell'ultima rata di

L. 30.000. - , la Cassa Meia, in conformità di quanto era stabilito con l'atto 1° settembre 1910 (art. 2.) si obbligava a restituire la somma mutuata in cento rate trimestrali di L. 2.768, 34 a cominciare dal 1° agosto 1912.

In data 20 luglio 1915 l'assemblea dei soci della "Cassa Meia", con deliberazione omologata dal Tribunale il 13 agosto successivo poneva in liquidazione la Società stessa, Il liquidatore, Mr. Berto Valoni, per porre termine alla liquidazione avrebbe dovuto o trasferire ai soci che ne avevano diritto i villini come sopra costruiti ed investiti dalla ipoteca della Cassa Mutua Pensioni, o procedere alla vendita all'asta dei villini stessi; Questa seconda soluzione era da scartarsi sia nello interesse dei Soci della "Cassa Meia", che della Cassa Mutua Pensioni. Infatti, a prescindere dalla crisi economica generale e, in particolare modo delle industrie edilizie, per altre circostanze messe in rilievo, oltre che dal liquidatore, dall'ing. Pettini tecnico della Cassa Mutua

Pensioni, nella seduta 10 maggio 1915, la vendita all'asta dei 18 villini ipotecati sarebbe risolta in un danno sia per i soci della Casa Nuova, sia per l'ente creditore. E d'altronde, i soci intendevano accettare l'assegnazione dei villini e il relativo trasferimento alla sola condizione di non essere responsabili solidalmente del pagamento del mutuo alla Casa Nuova Pensioni; cioè a dire a condizione che il mutuo venisse frazionato e l'ipoteca limitata su ciascun villino, a garanzia delle somme effettivamente dovute dai singoli proprietari dei villini stessi. La preoccupazione dei soci, nascente dalla situazione aleatoria e incerta del loro diritto, si manifestò anche in un altro modo: essi si rifiutarono di effettuare i versamenti cui erano obbligati, in attesa di una decisione che chiarisse la loro situazione. E infatti fu solo in seguito alle insistenze del liquidatore che si indusse a depositare le rispettive quote presso un notaio con impegno da parte dell'avv. Valori che saranno versati all'Istituto solo quando la situazione sarà definitivamente sistemata.

Dopo lunghe trattative la Cassa Mutua Pensioni convenne in massima, e salvo a stabilire le modalita' dell'operazione nella opportunita' di fracionare il mutuo, facendo gravare l'ipoteca relativa su ciascuno dei singoli assegnatari dei villini. Ed allo scopo di precisare l'ammontare del mutuo che avrebbe dovuto gravare su ciascun villino venne incaricato l'Ing. Pettini tecnico della Cassa Mutua Pensioni di eseguire una accurata perizia del valore dei villini medesimi. Tale perizia venne regolarmente eseguita, come risulta dalla relazione presentata in data 20 Maggio 1915;

In seguito al trasferimento del mutuo in esame a questo Istituto Nazionale, il liquidatore avv. Valori, ha rifiuto le trattative con questa Direzione Generale e le ha concretate in una precisa formula di contratto, in base alla quale;

(N)

a) Il mutuo originariamente di L. 170.000 - sarebbe ridotto a L. 139.900 ma per effetto delle rate trimestrali scadute / pagate e da pagarsi; uno al 1° Maggio p.t. che del pagamento del valore dei villini che sarebbero riscattati



all'atto della stipulazione;

b) Le rate trimestrali di ammortamento verrebbero ridotte da 100, quant'esse siano stabilite con l'atto originario di mutuo a 80, cioè a dire il fondo per l'estinzione del mutuo sarebbe ridotto da 25 a 20 anni;

c) L'iscrizione ipotecaria a favore della Cassa Mutua Pensioni attualmente gravante sui seguenti 18 villini:

- 1°) Via Leonelli N° 110
- 2°) " " " 112
- 3°) " " " 114
- 4°) " " " 116
- 5°) " " " 118
- 6°) " Davi " 70 (angolo via Leonelli)
- 7°) " " " 72 " " Galliano)
- 8°) " Galliano " 109 già 101
- 9°) " " " 107 " 99
- 10°) " " " 105 " 97
- 11°) " " " 103 " 95
- 12°) " " " 101 " 93
- 13°) " " " 99 " 91
- 14°) " " " 97 " 89
- 15°) " " " 95 " 87
- 16°) " " " 93 " 85

17) Via Galliano 91 qua 83

18) G.B. Lulli 67 (angolo Via Galliano)

avrebbe essere cancellata:

a) da quello di via Galliano 109 (N° 8) che sarebbe riscattato all'atto della stipulazione del contratto mediante pagamento di L. 9.600;

b) da quelli ai N° 6 e 18 di via Doni 70 e G.B. Lulli 67 perche' effettivamente tali villini furono, secondo asserisce il liquidatore, vincolati dai rispettivi assegnatari. In compenso sarebbe dalla "Casa Nuova" offerta all'Istituto iscrizione ipotecaria di primo grado, sopra un villino in via Galliano N° 124, non facente parte dei 18 ipotecati a favore dell'Istituto, tale villino, giusta perizia 1° luglio 1914 dell'Ing. Pettini, ha il valore di L. 13.200. - Pertanto l'Istituto di fronte alla somma capitale di Lire 139.900, credito che dovrà residuare al 1° maggio p.v. avrà in garanzia i seguenti immobili:

Orj

a) N° 14 villini (Via Coralli 110, 112, 114 e 118; via Galliano 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, e 107, Via Francesco Doni

12) per il valore giusta perizia 10-5-1915



dell'Ing. Pettini (pag. 39) di $\text{L. } 178.140.-$
b) il sillino di Via Galliano 124 su
cui verrebbe iscritta ipoteca ex novo valu-
tato giusta perizia 17 luglio a " $13.200.-$
c) il sillino di via Coselli 116 che
non venne compreso nella perizia 20/5/1915
perché si riteneva sarebbe stato riscattato,
ma che, secondo afferma l'art. Valeri,
avrebbe lo stesso valore di quello della stessa
via al N° 110 cioè " $11.900.-$

cioè in totale $\text{L. } 203.240.-$

I due terzi del valore di stima degli immobili
essendo eguale alla somma di $\text{L. } 135.493,38 \left(\frac{203.240 \times 2}{3} \right)$
non arrivano a coprire l'intera somma di $\text{L. } 139.900$
rappresentata dal credito che dovrebbe risultare al
l'atto della stipulazione, ma a parte che si
potrebbe insistere presso il liquidatore per
ottenere che i soci facciano ulteriori versamen-
ti così da ridurre il credito entro i limiti dei
due terzi del valore di stima degli immo-
bili costituenti la garanzia, si bene in
ogni modo richiamare l'attenzione sulle giuste
considerazioni in base alle quali il Perito della

Cassa Mutua Pensioni (pag. 49 e seguenti della perizia) nonostante tale deficienza, consiglia l'accettazione della sistemazione proposta dal liquidatore della "Casa Meia".

Il Peuto richiama soprattutto l'attenzione su di una circostanza degna di nota, sull'interesse cioè che ciascun assegnatario dei sillini avrà di tenersi in regola coi pagamenti dal momento in cui sarà sicuro che i pagamenti che egli sarà per fare serviranno a liberare dall'ipoteca il proprio sillino e non, come è avvenuto finora, a diminuire il debito complessivo della Cooperativa costruttrice di fronte alla Cassa Mutua Pensioni.

L'operazione, ove venisse la Direzione Generale, in conformità agli impegni assunti dal Re. Commissario liquidatore della Cassa Mutua Pensioni, autorizzata a compirla, non presenterebbe difficoltà di attuazione.

Orj

In seguito all'atto di assegnazione dei sillini agli ex soci della Coop. "Casa Meia", l'Istituto stipulerebbe il nuovo atto di sistemazione del debito preesistente e l'ipoteca, attualmente accesa contro la "Casa Meia", mediante semplici annotazioni verrebbe iscritta



contro i singoli assegnatari e sui rispettivi villini, per la somma da ciascuno di essi assegnatari dovuta a termini del contratto.

Non sorse il dubbio che tale operazione ipotecaria non possa effettuarsi mediante semplici annotazioni; ma l'Avv. Valori si è riservato di interpellare all'uopo il competente ufficio e si impegna, ove fosse necessario, ad eseguire, a spese della liquidazione, nuove iscrizioni a favore dell'Istituto e contro gli assegnatari delle case.

La nuova iscrizione da accendersi riguarda il solo villino di via Galliano 124 e all'effetto di garantire all'Istituto il primo grado verranno cancellate o debitamente postergate le iscrizioni e le trascrizioni esistenti, giusta certificati rilasciati dal competente ufficio. L'Avv. Valori si è, come del resto è ovvio, impegnato a produrre all'Istituto, prima della firma del contratto, certificato dell'eseguita trascrizione dei villini in testa ai singoli assegnatari, nonché i certificati necessari a dimostrare la inesistenza di iscrizioni e di trascrizioni contro i nuovi proprietari, e con la Cooperativa sul villino di via

Spalliano 124 offerto in ipoteca.

Le altre modalita' dell'operazione che per molte motivi e specie per le molte persone che dovrebbero intervenire alla stipulazione (tutte residenti in Firenze), sarebbe opportuno fare a Firenze, saranno stabilite dalla Direzione Generale una volta concessa l'autorizzazione necessaria alla stipulazione del contratto, nel presente promemoria indica-

to
Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, lo autorizza a trattare col Liquidatore della Società "La Casa Mia", per la conclusione della indicata operazione, procurando di ottenere che il credito dello Istituto sia ridotto ai due terzi del valore di stima degli immobili da ipotecare, mediante ulteriori versamenti da parte dei soci.

Am

7- Acquisto di una macchina ad-
dizianatrice.

Il Direttore Generale riferisce che nel mese di febbraio u. s. la Ditta De Giovanni De Milano consegnava, a titolo di esperimento, una macchina addizianatrice "Burroughs", a coman-



do elettrico - tipo 278 - distinta col numero di matricola 230.504.

Il termine dell'esperimento veniva, con lettera del 4 febbraio, fissato al 31 Marzo u. s., dopo la quale epoca l'Istituto, come risulta dalla lettera stessa, si sarebbe pronunciato circa l'acquisto, o meno della macchina suddetta.

Le condizioni di acquisto proposte dalla Ditta De Giovanni, sono le seguenti:

Prezzo - L. 4.400.- (lire quattromila quattrocento) meno lire 1.200.- da abbonarsi sul corrispettivo pagato per noleggio di 6 macchine addizionali "Burroughs" a tutto il 31 dicembre 1915.

La nuova macchina sarebbe dunque ceduta al prezzo di L. 3.200.- (lire tremila duecento).

Poichè ora, il Prof. Michel, ritiene che la nuova macchina debba, per il regolare andamento del lavoro, restare permanentemente a disposizione dell'Ufficio II°, il Direttore Generale chiede l'autorizzazione di farne acquisto alle condizioni indicate più sopra.

Il Comitato sentite le comunicazioni

del Direttore Generale, autorizza l'acquisto della macchina addizionale alle condizioni indicate

8. Bassorilievo esistente sull'angolo del palazzo Panciatichi a Firenze.

Il Direttore Generale riferisce che in Firenze sull'angolo del palazzo già Panciatichi, fra le vie dei Tucci e Casovar, palazzo ceduto a suo tempo allo Istituto dalla Società Cattolica di Assicurazioni di Verona, trovansi un basso rilievo, in marmo rappresentante la Madonna col Bambino, pregevolissima opera di Desiderio da Settignano.

Fino dal marzo dello scorso anno il Ministero dell'Istruzione ne aveva chiesta la cessione in deposito presso il Re. Museo Nazionale di Firenze, sia perchè dal basso della strada non potevasi apprezzare la delicatezza del rilievo, sia perchè il marmo per le pioggie ed i geli era già conoso, tanto che potevasi temere entro breve tempo la perdita della preziosa opera d'arte, se non si provvedeva al più presto a toglierla dal luogo dove si trovava.

Ma tale richiesta non poté essere accolta

Am



perché si si oppose la Marchesa Marianna Panciatichi Paolucci investita dell'usufrutto vitalizio sullo stabile. L'Istituto però aveva dichiarato di essere disposto ad eseguire quel lavoro che il Ministero avrebbe potuto ritenere conveniente per salvaguardare l'opera d'arte, dagli ulteriori danni delle intemperie.

Il Ministero fece allora interpellare direttamente l'usufruttuaria perché consentisse a che il bassorilievo fosse trasportato nel vestibolo del palazzo, ed avendo avuto in risposta dall'amministrazione dei beni della usufruttuaria medesima, che essa non aveva né facoltà né diritto di prestare tale consenso, domandò all'Istituto in via definitiva la sua adesione al desiderato provvedimento.

L'Istituto però, che aveva già avuto formali opposizioni, anche verbali, da parte della detta usufruttuaria, circa la rimozione del bassorilievo, ritenne opportuno di interpellarla nuovamente al riguardo; ed infatti la Marchesa Panciatichi ha risposto che non consente e non consentirà mai

alla rimozione del bassorilievo che i suoi ante-
nati collocarono sull'angolo del palazzo, e
si desidera che esso resti almeno fino a che
essa viva; che qualora il nuovo proprie-
tario creda di poter effettuare tale rimozione
di ^{proprio} arbitrio, ne assuma ogni responsabilita.

Preso edotto il Ministero della Pubblica
 Istruzione, questo con lettera 17 aprile corrente
 ha dichiarato che, per non spiegandosi
 la contraddizione delle dichiarazioni della
 usufruttuaria, valendosi, in vista del pe-
 ricolo delle incursioni di aviatori nemici
 su Firenze, della facoltà concessagli
 dall'art. 4, 1° e 2° capoverso, della legge 20
 giugno 1909 N° 364, andava a provvedere im-
 mediatamente alla integrità e sicurezza del
 bassorilievo in parola; disponendo che a cura
 della Soprintendenza agli oggetti d'arte in
 Firenze, fosse rimosso e trasportato in luogo
 sicuro.

Chj

La stessa soprintendenza ha infatti si-
 gnificato al nostro Agente Generale in Firenze
 che procederà prossimamente alla rimozione
 del bassorilievo, per riparlo in luogo sicuro,
a meno che intervenisse espressa opposizione



da parte dell' Istituto.

Il Direttore Generale è del parere che non
da escludersi tale opposizione la quale, per
i termini della legge, non potrebbe avere nes-
sun effetto sospensivo in ordine alla determi-
nazione ministeriale che non è di alcun aggravio
finanziario per l'Istituto, ed ha il lodevole sco-
po di proteggere dal deterioramento e dalla pos-
sibile rovina una pregevole opera d'arte.

Pero per rispettare anche le giuste esige-
re della usufruttuaria, vecchia di 81 anni,
l'Istituto potrebbe dichiarare di non interporre
reclamo contro il provvedimento ministeriale a
condizione però che, cessata la causa che lo
ha motivato, il bassorilievo sia nuovamente
collocato al proprio posto, attuando i mezzi
che saranno necessari per proteggerlo e difen-
derlo da ogni ulteriore deterioramento.

Il Comitato suende atto approvando.

9.- Vertenza giudiziaria per ripetizio-
ne di somma indebitamente pagata
per tasse di esercizio al Comune di An-
cona.

Il Direttore Generale informa il Comitato, che, con avviso notificato nel gennaio scorso, l'esattoria comunale di Roma, per delegazione di quella di Ancona, intimava all'Istituto di pagare, nei consueti termini, la somma di lire 151,80 per importo tasse di esercizio. Evidentemente l'accertamento doveva riguardare l'Agente di Ancona, non potendo riguardare l'Istituto che non è, né può essere considerato, alla stregua di una azienda ordinaria commerciale. La procedura relativa può essere espletata perché il Comune di Ancona probabilmente ritenendo l'Agenzia Generale come una rappresentanza locale dell'Istituto, fece presso l'Agenzia le notifiche relative e l'Agente dall'altro canto, non avendo interesse a rilevare l'equivoco, non informò mai l'Istituto della procedura in corso.

(1)

In seguito all'intimazione di pagamento si chiesero chiarimenti all'Agente Generale e si scrisse all'Esattoria di Ancona, ma essendo il ruolo esecutivo l'Esattore di Roma, ha insistito per il pagamento. Allo scopo di non apportare pregiudizio ad una questione di principio, prima di provvedere in



qualsiasi modo, venne chiesto il parere all'Avvocatura Generale la quale ha confermato che l'Istituto non può essere assoggettato alla tassa di esercizio, ma ha consigliato di pagare iniziando quindi gli atti per la ripetizione al Comune di Ancona, della somma indebitamente pagata, affermando in tal modo la questione di principio.

Il pagamento è stato infatti eseguito e verrà fra breve dato incarico all'Avvocatura di iniziare gli atti contro il Comune.

Il Comitato prende atto.

Dopo di ciò, il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario, espone

